

## Osservazioni su schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 98/2008/CE

Roma, 20 maggio 2010

### ARTICOLO 7

- **Al comma 1, lett. a), sostituire il termine “assimilabili” con “simili”**

#### MOTIVAZIONE

La sostituzione, che ha il fine di rendere il testo di recepimento più aderente al dettato della direttiva, si rende viepiù necessaria in quanto il termine “assimilabili”, utilizzato nella proposta, ha un’accezione incerta ed ambigua, anche in relazione al contesto normativo nazionale, poichè sembra riferirsi a dei rifiuti che “potrebbero” essere assimilati ma tali (ancora?) non sono. Infatti, i rifiuti “assimilabili” hanno caratteristiche non individuabili, allo stato, in modo oggettivo ed esaustivo, anzitutto perché non è stato ancora adottato il regolamento interministeriale sull’assimilazione di cui all’art. 195, comma 2, lett. e), in secondo luogo perché una assimilazione effettiva avviene solo a seguito di espressa individuazione con regolamento comunale ai sensi dell’art. 198, comma 2, lett. g) e non esclusivamente sulla base di criteri qualitativi, ma anche quantitativi. Quindi, un simile termine nel testo del decreto non avrebbe molto significato pratico se non, forse, quello di indurre le autorità competenti ad assimilare “possibilmente” i rifiuti in carta, metalli, plastica, vetro ecc. aventi altra origine da quella domestica (?), al fine di rientrare nell’obiettivo del 50%. Risultato diverso si avrebbe invece utilizzando, più correttamente, come fa la direttiva, l’aggettivo “simili”, che ha riguardo alle caratteristiche merceologiche dei rifiuti in parola, piuttosto che alla forma gestionale cui gli stessi sono soggetti (privativa o libero mercato).

### ARTICOLO 10

- **Let. d) "rifiuto organico" - si propone l’eliminazione della frase “raccolti in modo differenziato con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002”**

#### MOTIVAZIONE

L’eliminazione proposta consente di riallineare la definizione a quanto riportato nella direttiva europea. Peraltro la frase da eliminare non risulta pertinente alla definizione stessa in quanto la modalità ed i mezzi di raccolta non determinano la caratteristica di un rifiuto.

A riguardo si propone invece di inserire tale dettaglio operativo (“mediante contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002”), all’art.9, nel nuovo art. 182-ter - (Rifiuti organici) al comma 1, lettera a) dopo le parole “la raccolta separata dei rifiuti organici”.

Pertanto l’art. 9, che riporta il nuovo art. 182-ter risulterebbe così riformulato:

#### ARTICOLO 9 - art. 182-ter

*“Le Regioni le Province autonome, i Comuni e gli ATO, ciascuno per le proprie competenze e nell’ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto misure volte ad incoraggiare:*

- a) la raccolta separata dei rifiuti organici, mediante contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, al fine del compostaggio e della digestione dei medesimi;
- b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;
- c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente."

#### MOTIVAZIONE

La precisazione riportata consente una migliore e maggiore garanzia di qualità del rifiuto organico proveniente da raccolta differenziata ai fini dell'effettivo avvio a riciclo dello stesso. I dati raccolti in materia confermano infatti un vantaggio significativo della riduzione di impurità dello scarto organico raccolto con materiali certificati a norma UNI EN 13432-2002.

### ARTICOLO 11

- **Al comma 1 dopo la lett. c) inserire la seguente:**  
***“c-bis: al comma 3 dopo la lettera m) è inserita la seguente lettera n) rifiuti derivanti dall'attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani”.***

#### MOTIVAZIONE

La modifica consente di dissipare ogni dubbio in merito alla natura dei rifiuti che derivano da un processo di trattamento che, in base all'origine, sono rifiuti speciali. Infatti tali rifiuti sono classificati con codice 19 00 00 “rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti”). Ogni diversa interpretazione comporterebbe criticità di coerenza a livello legislativo non solo sul piano della normativa ambientale, ma anche su quello della regolamentazione dei servizi e sul livello fiscale.

### ARTICOLO 12

- **Cessazione della qualifica di rifiuto (art. 184 ter)**

**Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:**

***“3-bis. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2, si considerano conformi alle condizioni di cui al comma 1 anche le materie e i prodotti secondari indicati nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209, 210 del D.lgs. n. 152 del 2006 e del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.”***

#### MOTIVAZIONE

Nel testo attuale non è stato considerato e mantenuto il contenuto della previsione di cui all'art. 9-bis comma 1 lett. a) del decreto legge 172/08 (convertito in legge 210/08), che stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del decreto di individuazione delle materie e prodotti secondari (di cui all'art. 181bis comma 2 D.lgs. 152/06) sono fatti salvi “i materiali” (materie, sostanze e prodotti secondari) indicati nei provvedimenti di autorizzazione.

L'integrazione si rende necessaria per evitare equivoci sul fatto che anche tali materiali cessano di essere rifiuti a seguito di una operazione di recupero, e sono quindi computabili (ai sensi del successivo comma 5) ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal decreto e da altre discipline di settore. Diversamente, gli stessi obiettivi risulterebbero difficilmente raggiungibili considerato che, di alcune delle tipologie di rifiuti cui si riferiscono le discipline indicate nel menzionato comma 5 (veicoli fuori uso, RAEE, pile e batterie esauste), la normativa tecnica vigente non disciplina specificamente la trasformazione in “materie, sostanze o prodotti secondari” ossia non rifiuti. Quindi, o l'articolo in esame viene integrato secondo quanto proposto, o la disposizione, nel caso dei settori citati, rischia di costituire essa medesima un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi previsti.

## ARTICOLO 15 COMMA 1 LETT. B)

All'art. 188-ter, comma 1, lett. a), vi è una discrepanza tra quanto ivi disposto e quanto contenuto nell'art. 1 comma 1 lett. a) e b) del Dm 17/12/2009, in relazione alla previsione di iscrizione riguardante enti e imprese produttrici di rifiuti pericolosi e produttori di rifiuti pericolosi. Pertanto dovrà essere data attenzione e soluzione alla difformità di riferimento tra i due provvedimenti citati.

## ARTICOLO 15, COMMA 1, LETT. D)

- **All'art. 190, comma 5, aggiungere dopo le parole “*vidimati e gestiti con le procedure e le modalità*” le parole “*anche di tempistica di stampa*”.**

### MOTIVAZIONE

Al fine di evitare difformi interpretazioni a livello locale da parte degli organi di controllo che in questi anni hanno dato luogo anche a sanzioni, è opportuno che venga chiarito, inequivocabilmente che l'assimilazione dei registri di carico e scarico ai registri IVA riguarda ANCHE gli obblighi di stampa.

- **All'art. 190, comma 6, sostituire alla fine del comma il richiamo al comma 8 con il comma “7” e aggiungere in fondo la seguente frase “*e di cui alla circolare del Ministro dell'Ambiente del 4 agosto 1998, ove applicabile*”.**

### MOTIVAZIONE

Il richiamo alla suddetta circolare è fondamentale dal momento che essa precisa molti obblighi ed aspetti procedurali inerenti la tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto che resteranno di riferimento per quanti non soggetti a SISTRI.

## ARTICOLO 15, COMMA 1, LETT. E)

- **All'art. 193 comma 1 lett. a) sopprimere le parole “e del detentore”**

### MOTIVAZIONE

Ci si riferisce unicamente a coloro che raccolgono e trasportano i PROPRI rifiuti non pericolosi (ex art. 212, comma 8), quindi si parla solo di produttori e non anche di detentori. Analogamente infatti al comma 2 viene stabilito che il formulario è “datato e firmato dal produttore” e nessun riferimento, giustamente, viene fatto al detentore.

- **All'art. 193 comma 6, alla fine del comma aggiungere “e di cui alla circolare del Ministro dell'Ambiente del 4 agosto 1998, ove applicabile”.**

### MOTIVAZIONE

Il richiamo alla suddetta circolare è fondamentale dal momento che essa precisa molti obblighi ed aspetti procedurali inerenti la tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto, che resteranno di riferimento per quanti non soggetti a SISTRI.

- **All'art. 193, comma 12, viene fatto riferimento ad uno specifico spazio annotazioni nella scheda SISTRI Area Movimentazione del detentore/produttore (in realtà tale spazio annotazioni non c'è in nessuna scheda Area Movimentazione di nessuna categoria di iscrizione al SISTRI, ad eccezione dei trasportatori).**

**Pertanto si chiede che uno specifico spazio annotazioni venga inserito nelle schede area movimentazione di tutte le categorie soggette a SISTRI.**

## **ARTICOLO 17**

- **Al comma 1, lett. a) dopo le parole “*le funzioni di indirizzo e coordinamento*” aggiungere “, *anche dei provvedimenti autorizzativi*,”.**

### MOTIVAZIONE

Tra le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'attuazione delle disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti, particolare attenzione deve essere data all'esigenza di unitarietà, compiutezza e coordinamento nel rilascio delle autorizzazioni da parte delle Regioni e Province preposte per risolvere un problema diffuso a livello nazionale ed emerso con evidenza soprattutto recentemente, che sta creando, con l'applicazione dell'AIA, forti difformità di condizioni operative e di mercato tra impianti che svolgono la stessa attività. In altre parole dal momento che alcune discipline, tra cui ad esempio quella che regola l'IPPC, individuano il proprio campo di applicazione facendo riferimento alla “codificazione” (operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati B e C) del D.Lgs. 152/06 e smi, e dal momento che l'assegnazione da parte dell'Autorità competente della lettera (D o R) che individua l'attività svolta non avviene in modo omogeneo, sono assai diffusi casi di aziende che pur svolgendo la stessa attività industriale, ma avendo ricevuto da parte dell'autorità competente una differente codificazione rientrano a pieno titolo o non rientrano affatto nel campo di applicazione della norma. Si tratta quindi di definire linee guida nazionali, condivise con le Regioni, sui criteri di riferimento per l'assegnazione in modo univoco e omogeneo dei titoli autorizzativi agli operatori.

- **Al comma 1, sopprimere la lett. e).**
- **Conseguentemente, sopprimere l'art. 20.**

### MOTIVAZIONE

L'art. 17 del testo di recepimento (Modifiche all'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) reca una modifica al comma 2, lettera e) del citato articolo, finalizzata ad estendere l'ambito di applicabilità dell'assimilazione a tutte le fasi della gestione (in particolare, quindi, anche al recupero), laddove invece, in base alla normativa vigente, essa rimaneva limitata alla sola raccolta e smaltimento.

Finora, le attività di recupero dei rifiuti urbani ed assimilati sono state esercitate fuori dalla privativa comunale, ossia anche ricorrendo ad impianti privati sul libero mercato al di fuori dall'ambito di affidamento del servizio pubblico. Tale possibilità viene riconosciuta ed anzi incentivata dall'attuale Testo unico che, all'art. 238, comma 10 prevede che alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero autonomamente tramite terzi. In attuazione di tale norma, a livello locale, i regolamenti comunali o degli ATO hanno previsto delle riduzioni tariffarie, applicabili nel caso in cui il produttore di rifiuti assimilati si avvalga, per il recupero dei propri rifiuti, direttamente di recuperatori autorizzati a tale attività.

Con la modifica in esame, la privativa comunale si estenderà per legge oltre la fase della raccolta anche a tutte le fasi a questa successive riguardanti il recupero dei rifiuti speciali assimilati (provenienti da attività produttive, commerciali, ecc.). La norma costituisce uno stimolo alle amministrazioni e ai gestori pubblici ad estendere ulteriormente i confini dell'assimilazione, soprattutto se si considerano gli elevati obiettivi di raccolta differenziata fissati dallo stesso testo di recepimento (per sua natura destinata al riciclo), che indurranno il soggetto pubblico a “chiudere il cerchio” e ad assicurarsi i necessari sbocchi ai materiali raccolti accaparrandosi un segmento di mercato prima in regime di libera concorrenza.

L'obiettivo della norma viene direttamente confermato da un'altra modifica (cfr. art. 20), all'art. 201, comma 4, lett. b) TUA, che riguarda la disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e che

determina l'affidamento del servizio stesso anche con riferimento alle attività di recupero, oltre che a quelle di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo (attività già ora oggetto di affidamento secondo la disciplina nazionale e comunitaria). Anche di questa modifica, per motivi analoghi alla precedente, si propone la soppressione, onde consentire la prosecuzione delle attività di recupero nelle forme attuali, ossia sul libero mercato.

## ARTICOLO 24

- **Comma 8**  
**Sostituire al secondo capoverso il verbo “rinnovate” con “aggiornate”.**

### MOTIVAZIONE

La proposta di modifica mira a precisare che, in relazione al fatto che con il D.Lgs. n. 4/2008 di modifica del D.Lgs. n. 152/06 sono stati modificati i contenuti della comunicazione che devono fare i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano le operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, ciò che dovrà essere effettuato dalle suddette aziende non è un rinnovo, bensì un semplice aggiornamento della comunicazione in virtù delle modifiche legislative intervenute.

- **Comma 9**  
**Al secondo periodo del comma 9, sostituire la parola “cancellazione” con “sospensione”.**

### MOTIVAZIONE

Fermo restando che il trasporto dei rifiuti speciali a partire dalla data di operatività del SISTRI dovrà essere effettuato solo con mezzi dotati di black box si esprime contrarietà sulla proposta di cancellazione dall'Albo dei mezzi in cui non viene installata la black box, requisito peraltro non richiesto in fase di iscrizione dall'Albo medesimo ma richiesto solo successivamente se il mezzo viene utilizzato per il trasporto su strada dei rifiuti speciali.

L'esigenza di poter iscrivere un mezzo senza che lo stesso sia contemporaneamente dotato di black box in categorie di trasporto diverse dalla 1 (salvo Campania) è connessa ad una prassi operativa di avere una disponibilità di mezzi utilizzati ad esempio solo per servizi di RU che potenzialmente, in caso di esigenze per variazioni di servizi o di rottura di mezzi, possano in breve, dopo applicazione della BB, essere inseriti nei servizi.

La proposta di prevedere una sospensione d'ufficio da parte delle Sezioni regionali dei mezzi non dotati di black box, consentirebbe sia di rispettare la previsione legislativa che non consente il trasporto di rifiuti speciali su strada senza l'installazione della black box, sia, dall'altra, di evitare alle aziende che volessero utilizzare un proprio mezzo, previa installazione della black box, per il trasporto dei rifiuti speciali, non debbano procedere nuovamente all'iscrizione all'Albo bensì solo a “sbloccare” la sospensione.

Se non accolta la proposta di cui sopra ciò comporterà non solo una inutile e costosa variazione delle iscrizioni all'Albo, con grande sovraccarico di lavoro per le Sezioni regionali già oberate dagli adempimenti del SISTRI, ma anche, aspetto più importante, comporterà la lesione del diritto di un'azienda di essere iscritto all'Albo avendone i requisiti e sopportandone i relativi oneri economici.

- **Comma 10**  
**Dopo le parole “Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti” aggiungere le seguenti: “le riduzioni di cui al presente comma si applicano agli” e congiuntamente sopprimere le parole “si applicano la modalità e gli importi”.**

### MOTIVAZIONE

Al fine di non penalizzare quelle aziende, peraltro numerose che hanno investito sugli adempimenti legati alla certificazione ambientale, in attesa dell'emanazione dei suddetti decreti, occorre prevedere, fin da subito, per queste stesse aziende delle riduzioni “premianti”, peraltro giustamente previste e

riconosciute anche dal legislatore. Ciò anche al fine di non creare difformità con le aziende che effettuano attività di bonifica per le quali le riduzioni operano fin da subito.

## ARTICOLO 29-BIS

Si propone di aggiungere un nuovo articolo 29-bis, dal tenore seguente:

### **“Art. 29-bis**

#### **Modifiche all’art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**

**Al comma 1 dell’art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sopprimere le parole “previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi”.**

### MOTIVAZIONE

L’art. 223 del Dlgs. 152/06, come modificato dal Dlgs. 4/08, nel disporre la partecipazione dei recuperatori e riciclatori in misura paritaria (si veda il comma 2) rispetto alle altre categorie rappresentate all’interno dei CdA dei Consorzi imballaggi, intende perseguire quegli stessi principi di trasparenza, efficienza ed efficacia ambientale che stanno alla base del funzionamento dei citati organismi. Purtroppo, tale disposizione è rimasta finora disapplicata condizionando la stessa al “previo accordo” con i produttori e le altre categorie, che, come rilevato anche dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nella propria indagine conoscitiva sul settore degli imballaggi, risultano portatrici di interessi per molti versi contrapposti rispetto a quelli dei riciclatori/recuperatori. La stessa autorità Antitrust (si veda il punto 226 dell’indagine citata) ritiene opportuna detta partecipazione in particolare nel caso di filiere aperte come quelle della plastica e, a tal fine, rileva come *“la nuova versione dell’art. 223, comma 2, TUA, così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, costituisca un effettivo indirizzo all’ingresso dei rappresentanti delle categorie dei riciclatori e recuperatori nei consigli di amministrazione consortili. Ciò, tuttavia, a patto che il mantenimento della necessità di un “previo accordo con gli altri consorziati”, di cui al comma 1 del medesimo articolo, non vanifichi nei fatti l’apertura rappresentativa in discorso.”*

Anche alla luce delle raccomandazioni dell’Antitrust, si ritiene opportuno agevolare l’effettivo ingresso dei recuperatori e dei riciclatori nei Consorzi imballaggi eliminando il citato vincolo del consenso delle altre categorie, al fine di incentivare modalità organizzative più efficienti, eque ed espressione di dinamiche genuinamente concorrenziali, di promuovere la ricerca di soluzioni comuni alle problematiche che interessano tutta la filiera del riciclo/recupero, e infine, di stimolare il raggiungimento condiviso degli obiettivi ambientali attraverso il contributo e la collaborazione delle diverse rappresentanze interessate.

## ARTICOLO 31

- **Comma 2 lett. e)**  
**Sopprimere la seconda parte del comma da “se la comunicazione è effettuata ...” fino alla fine del comma e inserire il successivo nuovo comma.**

### **Nuovo comma:**

**Inserire la seguente nuova lettera f) “Chiunque effettui la comunicazione entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”**

### MOTIVAZIONE

Lo spostamento del comma è necessario per far sì che esso si applichi a tutti i soggetti obbligati che presentano in ritardo la comunicazione al Catasto e non solo ai Consorzi.